

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 0070

**Ordinanza collegiale n. 2
Anno 2014**

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

composta da

dott. Franco Frattini, Presidente e Relatore,
dott. Dante D'Alessio,
prof. Massimo Zaccheo,
prof. ssa Virginia Zambrano
prof. Attilio Zimatore, Componenti

ha pronunciato la seguente

Ordinanza collegiale nel giudizio

iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2014 e proposto in data 24 febbraio 2014 dalla società A.S. Roma contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la sospensione dell'esecuzione, l'annullamento e comunque la riforma/revisione del C.U. n. 215/CGF del 21.02.2014, nonché del C.U. n. 130 LNP del 18.02.2014, con cui il Giudice Sportivo ha comminato alla società ricorrente l'ammenda di euro 80.000, con l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Distinti Sud" privo di spettatori, ex art 18, lett. e), CGS;

vista la costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

uditi, per la ricorrente società A.S. Roma, l'avv. Antonio Conte e gli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio;

ritenuto che l'art. 11 CGS sanziona un comportamento con oggettiva portata discriminatoria, a prescindere dalla presenza o meno dei destinatari "oggetto della discriminazione", dalle motivazioni soggettive e dal contesto in cui gli autori lo hanno intonato, giacché dette motivazioni non sono affatto emergenti né univocamente riscontate;

P.Q.M.

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Rigetta l'istanza di sospensione cautelare invocata;

fissa l'udienza di discussione sul merito in data 24 marzo 2014, alle ore 14.30.

Dispone che il presente decreto sia comunicato dalla segreteria con urgenza alle parti.

Roma, 25 febbraio 2014

Il Presidente e Relatore
F.to Franco Frattini

Il Segretario
F.to Alvio La Face